



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 107/10^A

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)”

Proponente P.L. 107/10^A: Giunta regionale.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 14.12.2015.

Assegnata in data 16.10.2015 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 22 dicembre 2015

Relazione

La presente proposta di legge mira ad aggiornare e rendere più efficiente la legge regionale n. 19/2002 recante: *“Norme per il governo ed uso del territorio della Regione Calabria – Legge Urbanistica della Calabria”* attese le numerose evoluzioni normative che hanno interessato il settore del governo del territorio negli ultimi anni e si allinea anche alla recente previsione normativa contenuta nella legge 56/2014 (c.d. Legge Del Rio) nella quale viene riconosciuta la città di Reggio Calabria quale città metropolitana.

La proposta, inoltre, ha l'obiettivo di scongiurare tutti i rischi connessi alla possibile decadenza dei Piani Regolatori Generali, fissata dall'articolo 65 della legge regionale 19/2002 al 31 dicembre 2015.

Il testo è composto da 25 articoli ed all'articolo 1, che novella l'articolo 7 della legge regionale n. 19/2002 viene inserita la città metropolitana di Reggio Calabria tra gli ambiti della pianificazione territoriale oltre al territorio della regione, quello delle province e quello dei comuni calabresi.

L'articolo 2, che sostituisce interamente l'articolo 9 della l.r. n. 19/2002, prevede che la Regione, mediante l'approvazione di apposito disciplinare operativo, coordini, attraverso il settore Urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio, le attività istruttorie e le espressioni di pareri obbligatori demandate alle strutture regionali, al fine di snellire le procedure, evitare le duplicazioni e ridurre i tempi di espressioni.

L'articolo 3, modifica il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. n. 19/2002, eliminando un refuso derivante dalla precedente legge regionale di modifica (n. 35/2012).

L'articolo 4, modifica i commi 2 e 7 dell'articolo 13 della l.r. n. 19/2002, il quale disciplina le modalità di svolgimento delle conferenze di pianificazione; le modifiche sono tese a coordinare le disposizioni con quanto introdotto nel precedente articolo 2, e con le recenti modifiche della Legge n. 241/1990, ad opera della Legge n. 124/2015. Inoltre la proposta di modifica riduce i termini della conferenza di pianificazione dai precedenti 150 agli attuali 90.

L'articolo 5, introduce l'articolo 18 bis alla legge regionale n. 19/2002, il quale disciplina i contenuti del Piano territoriale della città metropolitana di Reggio Calabria (PTCM) che assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento in linea con quanto previsto dalla legge n. 56/2014.

L'articolo 6, modifica i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 19/2002, disciplinando in analogia al REU il Regolamento Operativo, previsto ai sensi del successivo proposto articolo 12 in sostituzione del REU per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 che vorranno adottare la procedura semplificata di pianificazione in sostituzione del PSC previsto dall'articolo 27 della l.r. n. 19/02. Inoltre l'articolo prevede l'emanazione da parte della Giunta di un atto di indirizzo per la redazione del REU e del RO.

L'articolo 7, sostituisce l'articolo 22 della l.r. n. 19/2002, in particolare prevedendo, a seguito, dell'emanazione del Piano Strategico Nazionale della portualità e della recente istituzione della Zona economica speciale denominata (ZES) all'interno del Polo logistico di Gioia Tauro, l'adozione di un

Regolamento regionale che disciplini l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali ed imprenditoriali che ivi si insedieranno.

L'articolo 8, modifica la lettera f) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. n. 19/2002, prevedendo che i Piani spiaggia dovranno essere redatti ai sensi della legge regionale n. 17/2005 e del PIR ed in coerenza con il Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera e del MasterPlan per gli interventi di Difesa e di Tutela della Costa di cui alla Delibera di Comitato Istituzionale - n. 1 del 22 luglio 2014 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI - Calabria).

L'articolo 9, modifica il comma 9 dell'articolo 25 della l.r. n. 19/2002, prevedendo che le disposizioni contenute nel QTRP siano cogenti per gli strumenti di pianificazione sott'ordinata e immediatamente prevalenti su quelli difformi che dovranno essere adeguati secondo le modalità previste dal successivo articolo 73.

L'articolo 10, modifica i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 26 della l.r. n. 19/2002, prevedendo tempi certi in ogni fase di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.), inoltre l'articolo, analogamente per quanto previsto dalla proposta per i piani strutturali, prevede che l'acquisizione dei pareri di competenza regionale vengono rilasciati sotto il coordinamento del settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio.

L'articolo 11, sostituisce l'articolo 27 della l.r. n. 19/2002, prevedendo una disciplina più snella e rapida nel processo di formazione ed approvazione del Piano strutturale comunale (P.S.C.) e quale parte essenziale di tale processo di pianificazione, oltre alla procedura di VAS, nel caso dei comuni costieri, la contestuale formazione ed approvazione anche dei Piani spiaggia.

L'articolo 12, inserisce nella l.r. n. 19/2002, dopo l'articolo 27 bis, l'articolo 27 ter rubricato. "*Procedura semplificata*" che prevede in attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica fondato sul contenimento del consumo di suolo, che i Comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che all'entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano Strutturale Comunale o Associato, possono dotarsi del solo Regolamento Operativo (RO) redatto secondo disposto dall'articolo 21 della presente legge.

L'articolo 13, abroga l'intero articolo 28 della l.r. n. 19/2002 che disciplinava l'intervento sostitutivo provinciale.

L'articolo 14, modifica la lettera d) del comma 3 dell'articolo 51 della l.r. n. 19/2002.

L'articolo 15, modifica il comma 4 dell'articolo 57 della l.r. n. 19/2002 abrogando i commi 5, 6, 7 e 8, ed inserendo il comma 11 bis. Con questa modifica si prevede che gli interventi di cui al presente articolo siano eseguiti secondo quanto disposto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia e regolamentari in materia di edilizia) fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 16, modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 58 della l.r. n. 19/2002, introducendo i corretti richiami normativi all'articolo, inoltre la proposta di modifica rende universali le disposizioni in merito all'applicabilità delle misure di salvaguarda.

L'articolo 17, inserisce al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. n. 19/2002 la previsione dei PTCM.

L'articolo 18, sostituisce l'articolo 60 della l.r. n. 19/2002, uniformando le disposizioni in merito alle misure di salvaguardia dell'adozione dei PSC a quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia e regolamentari in materia di edilizia).

L'articolo 19, modifica l'articolo 61 della l.r. n. 19/2002, e prevede al comma 1 che per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa dell'istituzione della città metropolitana, le funzioni rientrate nella competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 31, comma 7 e 8 e articolo 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), siano attribuite alla stessa Provincia ed al comma 1 bis la possibilità da parte della Regione di esercitare poteri sostitutivi in capo agli Enti inadempienti alle funzioni assegnate loro dagli articoli 31 e 32 del citato DPR 380/2001 nominando un commissario ad acta.

L'articolo 20, sostituisce l'articolo 65 della l.r. n. 19/2002, prevedendo termini perentori per l'approvazione dei PSC (entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge o della procedura semplificata prevista dall'articolo 27 ter) e disciplina la fase transitoria in attesa che gli Enti giungano all'approvazione dei citati Piani.

L'articolo 21, modifica l'articolo 67 della l.r. n. 19/2002, affidando alla Giunta regionale il compito di nominare un commissario ad acta in caso di mancato rispetto dei termini di cui alla presente legge.

L'articolo 22, abroga l'articolo 70 della l.r. n. 19/2002, eliminando la previsione d'istituzione presso le provincie degli elenchi delle società di certificazione urbanistiche (SCU).

L'articolo 23, modifica l'articolo 73 della l.r. n. 19/2002, prevedendo le forme e le modalità di conformazione ed adeguamento alla legge ed agli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti, a cui sono obbligati gli strumenti urbanistici approvati ed in corso di approvazione.

L'articolo 24, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 25, contiene le disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge hanno carattere ordinamentale, pertanto ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, la presente proposta non necessita di relazione tecnico-finanziaria non comportando ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Atteso che rispetto alla versione originaria del disegno di legge questo articolato non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Commissione, si richiama la relazione del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale recata nell'allegato "C" - "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria" alla deliberazione di Giunta regionale n. 513 del 11/12/2015, in cui è attestata l'assenza di oneri finanziari.

Articolo 1

(Modifiche all'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) dopo la lettera b del comma 1 è aggiunta la seguente:

"b bis) il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;"

Articolo 2

(Modifiche all'art. 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica).

1. Al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge il settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione predetti. La Giunta Regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, approva un disciplinare operativo allo scopo di regolamentare lo svolgimento delle funzioni medesime.

2. Il settore di cui al comma 1, assicura, altresì, con l'apporto dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio sulla fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, che gli atti di governo territoriali si formino nel rispetto dei termini e delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità e in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. A tal fine svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) certifica il quadro conoscitivo di Piano, sulla scorta dei Dati Territoriali Tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8;

b) esprime per conto dell'Amministrazione il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 13, sul Documento Preliminare del Piano e REU di cui all'articolo 27, integrato del Piano Comunale di Spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3;

c) esprime per conto dell'Amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 27 della presente legge e dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, il parere definitivo motivato sul Piano e REU adottati, integrato del Piano Comunale di Spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, previa verifica del recepimento delle osservazioni formulate nel parere preliminare e dello svolgimento delle Consultazioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 24 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3.

3. Le misure organizzative di cui al presente articolo non possono determinare nuovi o ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.™.

Articolo 3

(Modifiche all'art. 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) sono soppresse le parole "e dalla verifica di coerenza";

b) la parola "attuano" è sostituita dalla seguente: "attua".

Articolo 4

(Modifiche all'art. 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il documento preliminare viene elaborato dall'Ente che indice la Conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 e, contestualmente alla convocazione della Conferenza medesima, trasmesso a tutti i soggetti invitati, in copia digitale nelle forme previste dalla legge.;"

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La Conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e comunque non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione precedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione."

Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è aggiunto il seguente:

Art. 18 bis

(Piano territoriale della città metropolitana di Reggio Calabria)

1. Il Piano territoriale della città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014 n. 56, all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b) della legge 7 aprile 2014 n. 56.
2. Fino all'entrata in vigore del PTCM di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26.
3. Il PTCM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le politiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i piani e i programmi di settore comunale e gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.
4. Il PTCM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal QTR a valenza paesaggistica di cui all'articolo 17. In sede di Conferenza permanente di cui al successivo comma, la Regione e la Città metropolitana determinano un'intesa quadro, che potrà consistere anche in specifici accordi settoriali o attività progettuali e che dovrà stabilire le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il Piano strategico della Città metropolitana previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56.
5. È istituita la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana, che consiste nella sede in cui individuare gli obiettivi di interesse comune alle due istituzioni e definire le azioni per perseguirli, prevedendo altresì le forme di consultazione con le Associazioni rappresentative degli interessi socio-economici.
6. Il PTCM conterrà gli elementi costituenti l'assetto territoriale della Città Metropolitana e delinea la strategia dello sviluppo del territorio metropolitano. A tal fine:
 - a) individua, con riferimento ai contenuti del QTR a valenza paesaggistica, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
 - b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
 - c) detta indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale;
 - d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio-economico e culturale della comunità della città metropolitana.
7. Il PTCM determina:
 - a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;
 - b) l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
 - c) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 59.
8. Il PTCM individua, inoltre, le politiche e le strategie di area vasta in coerenza anche con il QTR, con particolare riferimento:
 - a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
 - b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
 - c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;
 - d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;
 - e) alla previsione di forme di perequazione territoriale.

Articolo 6

(Modifiche all'art. 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:
 - a) nella rubrica, dopo la parola "(R.E.U.)" sono aggiunte le seguenti: "e Regolamento Operativo (RO)";
2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico ed il Regolamento Operativo costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.";
3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I Regolamenti oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabiliscono:

 - a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;
 - b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
 - c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;
 - d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti;
 - e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;
 - f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo articolo 54.";
 4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, i regolamenti devono prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

 - a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s. m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura

amministrativa, di interesse culturale;

b) vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno dei piani per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.”;

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O.”.

Articolo 7

(Modifiche all'art. 22 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 22

(Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro).

1. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità (PSNPL) pubblicato sulla G.U. n. 250 del 27.10.2015 ha individuato in relazione al "Sistema Calabro e di Gioia Tauro" la Zona Economica Speciale" (ZES) come fattore strategico.

2. La Regione assume nel QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia Tauro nel rispetto del quadro normativa nazionale, comunitario e regionale vigente.

3. Ferme restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o ad altre Autorità, la Regione promuove appositi Accordi di Programma con l'Autorità Portuale di Gioia Tauro o con soggetti pubblici o privati, questi ultimi individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali che saranno disciplinate con apposito successivo Regolamento.”

Articolo 8

(Modifiche all'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. All'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, dopo la parola ““spiaggia”” sono aggiunte le seguenti: ““di cui alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, e del PIR (Piano d'indirizzo Regionale) approvato con D.C.R. n. 147 del 12.06.2007, in coerenza con il Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera e del MasterPian per gli interventi di Difesa e di Tutela della Costa di cui alla Delibera di Comitato Istituzionale - n. 1/2014 - 22 luglio 2014 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI-Calabria)””.

Articolo 9

(Modifiche all'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi. I predetti strumenti urbanistici approvati o in itinere devono essere adeguati secondo le modalità previste dalla articolo 73.”

Articolo 10

(Modifiche all'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP, del suo adeguamento e delle relative varianti sostanziali, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti “

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La provincia da avvio alla procedura di redazione del piano, mediante apposita deliberazione di Giunta Provinciale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Entro centottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2 bis, il consiglio provinciale adotta il documento preliminare del PTCP, elaborato sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il presidente della provincia convoca, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio provinciale di adozione, la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando per conto della Regione il settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le province con termini, i comuni, l'autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Documento Preliminare di piano adottato, viene trasmesso a tutti i soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale nelle forme previste dalla legge."

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. la conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e comunque non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).";

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Entro i successivi trenta giorni, il PTCP completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, viene adottato dal consiglio provinciale e depositato presso la sede provinciale per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PTCP è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione e fare eventuali osservazioni. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PTCP è inoltre pubblicato sul sito istituzionale della provincia."

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 24 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, giusta deliberazione di consiglio provinciale previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PTCP viene trasmesso in copia digitale nelle forme previste dalla legge, al settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e coerenza urbanistica e ambientale con il QTR ed ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3.;"

i) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nel caso di parere favorevole la provincia predispose il PTCP completo di tutti gli elaborati prescritti che è definitivamente approvato dal Consiglio provinciale."

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza di pianificazione sul Documento Preliminare e sullo svolgimento delle Consultazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 24 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, il settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio ne da comunicazione affinché la provincia, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intende acquisito secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).";

m) al comma 11, dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti:

"e sui siti istituzionali della Regione e della provincia";

n) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12 bis. L'eventuale accertato contrasto del PTCP alla legge o al QTR a valenza paesaggistica, è disciplinato nelle forme e modalità previste di cui all'articolo 73."

Articolo 11

(Modifiche all'art. 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale - P.S.C.)

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione del PSC e del REU, integrato con la procedura VAS, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, e di Piano Comunale di Spiaggia di cui all'articolo 24 per i comuni costieri non ancora dotati, nonché alle relative varianti sostanziali e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73.

2. I Comuni danno avvio alla procedura di redazione del piano mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico.

3. Sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 della presente legge, gli Enti Territoriali interessati, elaborano il Documento Preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 e del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo.

4. Entro centoottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, adotta il Documento Preliminare del piano di cui al precedente comma.

5. Il sindaco entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione, convoca la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del Documento preliminare di piano e per lo svolgimento delle Consultazioni preliminari di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 23 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, invitando per conto della Regione il settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, la Provincia, la Città Metropolitana, i Comuni contermini e quelli eventualmente

individuati dal PTCP e dal PTCM, l'autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.

6. Il Documento Preliminare di piano adottato, viene trasmesso a tutti i soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale nelle forme previste dalla legge.

7. La Conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e comunque non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale, si intendono acquisiti secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

8. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC). Entro i successivi trenta giorni, il PSC completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, viene adottato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta e depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso redatto anche ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione e fare eventuali osservazioni. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

9. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle Consultazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 24 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, giusta deliberazione di consiglio comunale previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PSC viene trasmesso in copia digitale nelle forme previste dalla legge, al settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio, alla provincia e alla Città Metropolitana, per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e coerenza urbanistica e ambientale con i rispettivi QTR, PTCP e PTCM ed ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3.

10. Nel caso di parere favorevole il comune predispone il PSC completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta Comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.

11. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza con gli strumenti sovraordinati, derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza di pianificazione sul D.P. e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, il settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio, la provincia e la Città Metropolitana, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

12. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio Comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione, alla Provincia e alla Città Metropolitana, secondo le modalità di cui all'articolo 8 comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sui siti istituzionali della Regione, della provincia, della Città Metropolitana e del comune interessato.

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

14. L'eventuale accertato contrasto del PSC alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti, è disciplinato nelle forme e modalità previste di cui all'articolo 73.

15. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia."

Articolo 12

(Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è aggiunto il seguente:

"Art. 27 ter *(Procedura semplificata)*

1. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica fondato sul contenimento del consumo di suolo, i Comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che all'entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano Strutturale Comunale o Associato, possono dotarsi del solo Regolamento Operativo (R. O), redatto secondo quanto disposto all'articolo 21 della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio Comunale delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali per i successivi adempimenti.

3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale approva con apposita determina il Regolamento Operativo redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.

4. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio Comunale adotta il Regolamento Operativo di cui al comma precedente che viene depositato presso la sede del

comune per trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il Regolamento Operativo è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

5. Successivamente il Regolamento Operativo viene trasmesso al settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 che dovrà rilasciare entro trenta giorni dall'acquisizione, il parere vincolante di coerenza alla legge ed allo strumento urbanistico sovraordinato.

6. Nel caso di parere favorevole il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, approva il RO che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

7. I Comuni che si dotano del Regolamento Operativo secondo la presente procedura, possono assoggettare a trasformazione territoriale le seguenti zone omogenee vigenti di piano:

- a) nel caso dei Programmi di Fabbricazione le zone omogenee A e B e relative sottozone e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65;
- b) nel caso dei PRG oltre alle suddette zone di cui alla lettera a), le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e le previsioni di piano aventi destinazione D e F.

8. Nelle suddette aree di piano al cui al comma 7 non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali e interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

9. E' inibita la trasformazione a tutti i restanti suoli, aventi destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52 della presente legge. In tali aree sono consentite soltanto le varianti urbanistiche derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche sovra comunale.

10. Alla procedura di cui al presente articolo non si applica la VAS di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale.”

Articolo 13

(Abrogazione dell'art. 28 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'art. 28 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è abrogato.

Articolo 14

(Modifiche all'art. 51 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. La lettera d) dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituita dalla seguente:

“d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità o da produzioni agroalimentari certificate.”

Articolo 15

(Modifiche all'art. 57 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 57 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- a) residenziale;
- b) turistico-ricettiva;
- c) produttiva e direzionale;
- d) commerciale;
- e) agricola.”;

b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11 bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti secondo quanto disciplinato dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;

d) il comma 14 è abrogato.

Articolo 16

(Modifiche all'art. 58 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) nella rubrica, dopo la parola salvaguardia sono aggiunte le seguenti: “del QTR”;

b) al comma 1 le parole "alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e sue modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le misure di salvaguardia decadono con l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, o con il loro relativo adeguamento, in coerenza alle prescrizioni del QTR e delle sue varianti, secondo quanto disposto dalla presente legge.";

d) il comma 5 è abrogato.

Articolo 17

(Modifiche all'art. 59 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 59 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) nella rubrica, dopo la parola "P.T.C.P." sono aggiunte le seguenti: "e del P.T.C.M.";

b) al comma 1 dopo la parola "PTCP" sono aggiunte le seguenti: "e del PTCM".

Articolo 18

(Modifiche all'art. 60 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 60 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 60

(Misure di salvaguardia del P.S.C.)

1. A decorrere dalla data di adozione del P.S.C. si applicano le misure di salvaguardia di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e/o con le misure di salvaguardia del QTR del PTCP e del PTCM.

3. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre tre anni dalla data di adozione dell'atto ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione."

Articolo 19

(Modifiche all'art. 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali, per l'istituzione della Città Metropolitana, le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 7 e 8, e dell'articolo 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono attribuite alla Provincia.";

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis) In caso di inerzia degli enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 comma 8, e 32, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta, e affida la specifica funzione al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti inadempienti."

Articolo 20

(Modifiche all'art. 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 65

(Termini di approvazione Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie)

1. Tutti i Comuni della Calabria sono obbligati a dotarsi, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di Piano Strutturale Comunale o Associato, fatti salvi i comuni che adottano la procedura semplificata di cui all'art. 27 ter.

2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma precedente, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) i Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai successivi commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro il 19 giugno 2014, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati, vigenti sino a tale data. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli artt. 50, 51 e 52 della presente legge, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 60 della presente legge.

b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di

programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

3. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, è stato completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione.

4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini, determina l'applicazione di quanto disposto nel suddetto comma 2.

5. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal suddetto comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui all'art. 67”.

Articolo 21

(Modifiche all'art. 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Potere sostitutivo regionale”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli enti inadempienti.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di inerzia di Province e Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, la Giunta regionale diffida gli enti predetti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente”.

Articolo 22

(Abrogazione dell'art. 70 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'art. 70 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è abrogato.

Articolo 23

(Modifiche all'art. 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 73

(Abrogazione di precedenti norme e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa.

2. Nel caso di solo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, adottano con propri provvedimenti, gli atti amministrativi di conformazione.

3. Nel caso di riscontrato contrasto con i principi fondanti del piano, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico che paesaggistico-ambientale, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, devono avviare perentoriamente il procedimento di adeguamento di cui agli artt. 26, 27 e 27 bis della presente.

4. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.”

Articolo 24

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.